



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2007 (26.11)
(OR. en)**

15025/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0033 (COD)**

**CODEC 1234
STATIS 144
SOC 450**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 novembre 2007)

I. INTRODUZIONE

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, ha avuto luogo una serie di contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla conciliazione.

In tale contesto, il relatore, on. ATHANASIU (PSE - RO) ha presentato 20 emendamenti di compromesso alla proposta di regolamento a nome della commissione per gli affari sociali e l'occupazione. Detti emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato i 20 emendamenti di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato nel quale le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al Segretariato del servizio giuristi-linguisti del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 4.12.2007.

Statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (COM(2007)0076 – C6-0090/2007 – 2007/0033(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0076),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0090/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0335/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

dopo aver consultato il Comitato del programma statistico,

considerando quanto segue:

- (1) *Nelle conclusioni della riunione tenutasi a Bruxelles l'8 dicembre 2003, il Consiglio "Affari generali", ha approvato || l'elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.*
- (2) *Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME || e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano || hanno ritenuto prioritaria l'elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.*
- (3) *Il comitato per l'occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio⁴, ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l'occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione⁵.*
- (4) *La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress⁶, predispone il finanziamento delle azioni interessate, in particolare quelle intese a migliorare "la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della strategia europea per l'occupazione".*

¹ *GU C 175 del 27.7.2007, pag. 11.*

² *GU C 86 del 20.4.2007, pag. 1.*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007.*

⁴ *GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.*

⁵ *GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.*

⁶ *GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.*

- (5) Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione ha bisogno di dati, tra l'altro, sui posti di lavoro vacanti ripartiti per attività economica per poter controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di manodopera.
- (6) La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali immediati sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l'interpretazione delle variazioni trimestrali.
- (7) I dati forniti sui posti di lavoro vacanti devono essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.
- (8) I vantaggi di una rilevazione, a livello comunitario, di dati completi su tutti i segmenti dell'economia *dovrebbero* essere vagliati in base alle possibilità di trasmetterli e agli oneri di risposta gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese.
- (9) *Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per includere quanto prima nelle statistiche tutti i dati riguardanti le unità con meno di dieci dipendenti.***
- (10) Per determinare la portata delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare l'ultima versione della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).
- (11) *Poiché* l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'elaborazione di statistiche comunitarie dei posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere **||**realizzato *meglio* a livello comunitario, la Comunità può *intervenire, in base* al principio di sussidiarietà *sancito dall'articolo 5 del trattato.* **||***Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (12) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria rispettano i principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico¹ il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria².
- (13) *È importante condividere i dati con le parti sociali a livello nazionale ed europeo ed informarle in merito all'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero compiere uno sforzo particolare per garantire che i servizi di orientamento scolastico e gli enti di formazione professionale ricevano i dati in parola.***

¹ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

² GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22.

- (14) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie¹ costituisce il quadro *normativo* di riferimento per l'elaborazione di statistiche *comunitarie e si applica di conseguenza all'elaborazione di statistiche* sui posti di lavoro vacanti a titolo del presente regolamento.
- (15) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento *dovrebbero* essere *adottate secondo la* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

¹ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata || dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio || (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(16) In particolare, la Commissione *dovrebbe avere il potere di* adottare le misure di attuazione per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dagli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento. *¶ Tali misure di portata generale, e intese a modificare o sopprimere ¶ elementi non essenziali del presente regolamento o ad integrare lo stesso regolamento con ¶ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE ¶,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e *ambito* di applicazione

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla domanda di lavoro non soddisfatta riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Fatto salvo il paragrafo 3, le statistiche si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali. ***La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca definite nella versione attuale della NACE è facoltativa. Gli Stati membri che lo desiderino forniscono dati relativi ai settori in parola in conformità del presente regolamento. In considerazione della crescente importanza dei servizi di assistenza alla persona (servizi di assistenza residenziale e assistenza sociale non residenziale) per la creazione di posti di lavoro, gli Stati membri sono altresì invitati a trasmettere, su base facoltativa, i dati relativi ai posti vacanti in siffatti servizi.***

I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.

■

3. Nel campo d'applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, servizi sanitari e di assistenza sociale, arti, spettacoli e tempo libero, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definiti nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di 10 dipendenti sono determinate sulla base degli studi di fattibilità definiti all'*articolo 7*.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento *si intende per*:

- 1) **"posto di lavoro vacante"**: un posto di lavoro retribuito, nuovo o libero o in procinto di diventarlo:
- a) per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo e
 - b) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro un periodo di tempo determinato.

I concetti di "cerca attivamente un candidato adatto" e di "periodo di tempo determinato" sono definiti conformemente alla procedura **di regolamentazione con controllo** di cui all'*articolo 9, paragrafo 2*.

Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti a durata determinata dai posti permanenti.

- 2) "posto occupato": un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale il dipendente è stato assegnato;
- 3) "metadati": le spiegazioni necessarie all'interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;
- 4) "dati retrospettivi": i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell'articolo 1.

Articolo 3

Date di riferimento e caratteristiche tecniche

1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura **di regolamentazione con controllo** di cui all'*articolo 9, paragrafo 2*.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di uniformare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di stagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo la procedura **di regolamentazione** di cui all'*articolo 9, paragrafo 3*.

Articolo 4

Fonti

1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di cui all'*articolo 6*.

È precisata la fonte di tutti i dati forniti.

2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.

3. La Commissione (Eurostat) ***può istituire e coordinare*** programmi di campionamento europei per produrre stime comunitarie laddove i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali programmi, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura ***di regolamentazione*** di cui all'*articolo 9*, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento comunitari quando tali programmi consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi del sistema statistico o l'onere per le imprese che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura ***di regolamentazione con controllo*** di cui ***all'articolo 9***, paragrafo 2. ***Anche la data del primo trimestre di riferimento è determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.*** Contemporaneamente vengono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

2. Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre oggetto della prima consegna di dati. I totali sono comunicati al più tardi con la prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle 'migliori stime'.

Valutazione della qualità

1. *Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:*

- *"rilevanza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;*
- *"accuratezza": il grado di corrispondenza fra le stime e i valori reali non noti;*
- *"tempestività" e "puntualità": l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto;*
- *"accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;*
- *"comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche sono comparate tra aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;*
- *"coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.*

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) *una relazione* sulla qualità *dei dati trasmessi*.

3. *Nel quadro dell'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.*

Articolo 7

Studi di fattibilità

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità, *secondo la procedura di regolamentazione con controllo* di cui all'**articolo 9**, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:

a) le imprese con meno di 10 dipendenti; e/o

b) le seguenti attività:

■

i) amministrazione pubblica e difesa;

ii) assicurazione sociale obbligatoria,

iii) istruzione,

iv) servizi sanitari e di assistenza sociale,

v) arti, spettacoli e tempo libero, e

vi) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano una relazione sui loro risultati entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.

3. *Le misure adottate* sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti, **e tengono conto dei problemi iniziali di attuazione.**

4. **Prima possibile dopo che i** risultati degli studi di fattibilità **sono resi disponibili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri e entro un periodo di tempo ragionevole, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.**

Articolo 8

Finanziamento

1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.
3. L'autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
4. ***Possono essere presi in considerazione ulteriori finanziamenti per i lavori di attuazione in relazione alle misure adottate a seguito dei risultati degli studi di fattibilità.***

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio.

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

Articolo 10

Relazione sull'applicazione

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri, ***nonché la qualità degli aggregati europei*** e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

Preferibilmente entro un anno dalla pubblicazione della relazione triennale di cui al primo comma, gli Stati membri precisano come intendono affrontare i punti suscettibili di miglioramento segnalati nella relazione della Commissione e riferiscono nel contempo in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni precedenti.

Articolo 11

Pubblicazione di dati statistici

Le statistiche fornite dagli Stati membri e un'analisi delle stesse sono pubblicate trimestralmente sul sito web della Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) provvede affinché il maggior numero possibile di cittadini europei abbia accesso ai dati, segnatamente attraverso il portale EURES.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il *presidente*

Per il Consiglio
Il *presidente*